



CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

La fruizione del patent box in presenza di un contratto di co-sviluppo

La documentazione idonea a provare l'avvenuta cessione intracomunitaria

L'efficacia delle opzioni esercitate dal trustee nei confronti del disponente

La mancata proroga del termine per il deposito del bilancio

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Le condizioni per la sussistenza di un acquisto intracomunitario

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

La corretta imputazione temporale di un provento derivante dall'estinzione di un credito

L'onere della prova nelle controversie relative ad operazioni inesistenti

La fruizione del *patent box* in presenza di un contratto di co-sviluppo

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 24 aprile 2020, n.120

L’Agenzia delle entrate, ha fornito alcuni chiarimenti in materia di tassazione agevolata sui redditi derivanti dall’utilizzo o dalla concessione in uso di taluni beni immateriali (c.d. *patent box*), di cui all’art.1, commi da 37 a 45, legge del 23 dicembre 2014, n.190. In particolare, ricordando che, la fruizione dell’agevolazione in relazione al bene immateriale concesso in licenza è condizionata allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo da effettuarsi sul bene e che i relativi costi incidono sul calcolo della percentuale necessaria a quantificare la quota di reddito agevolabile (c.d. *nexus ratio*), ha chiarito che, nell’ipotesi di un contratto di co-sviluppo in base al quale una società, a fronte dell’acquisizione della licenza di sfruttamento di un brevetto, s’impegna a svolgere le attività di ricerca e sviluppo, l’agevolazione opera solo per il soggetto che ne sopporta i costi, anche se l’attività genera benefici in capo ad entrambi i contraenti.

[torna su](#)

La documentazione idonea a provare l’avvenuta cessione intracomunitaria

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 23 aprile 2020, n.117

L’Agenzia delle entrate, in tema di Imposta sul valore aggiunto, e in particolare in materia di cessioni intracomunitarie di beni, ha chiarito che, conformemente a quanto disposto dall’art.45-*bis* del Regolamento Ue 15 marzo 2011, n.282/2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n.2006/112/CE relativa al sistema comune di Imposta sul valore aggiunto, il cedente può fornire la prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria con trasporto a carico del cessionario, mediante i seguenti documenti:

- fattura di vendita;
- CMR firmata dal trasportatore e dal cessionario per ricevuta ovvero, in mancanza della firma del cessionario, integrata dalla dichiarazione di avvenuta ricezione della merce nel Paese di destinazione;
- documentazione bancaria attestante il pagamento della merce;
- elenchi riepilogativi *Intrastat*.

Infatti, aggiunge l’Amministrazione finanziaria, tale documentazione permette di individuare i soggetti coinvolti e tutti gli ulteriori elementi utili a definire l’operazione a cui si riferisce ed è, pertanto, idonea a provare la cessione.

[torna su](#)

L’efficacia delle opzioni esercitate dal *trustee* nei confronti del disponente

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 21 aprile 2020, n.111

L’Agenzia delle entrate, in tema di imposte sui redditi, ricordando preliminarmente che, se il potere di gestire e disporre dei beni conferiti nel *trust* permane in tutto o in parte in capo al disponente, il *trust* deve essere considerato fiscalmente inesistente e i redditi da esso prodotti sono attribuibili integralmente al disponente stesso, ha chiarito che:

- le opzioni per la tassazione secondo il regime del risparmio amministrato e del risparmio gestito di cui agli artt.6 e 7 del dlgs 21 novembre 1997, n.461, anche ove esercitate formalmente dal *trustee*, hanno piena efficacia nei confronti del disponente;

- l'intermediario e il gestore delle relazioni bancarie sono tenuti ad applicare i suddetti regimi di imposizione sostitutiva considerando il disponente quale titolare dei rapporti;
- qualora i redditi conseguiti non siano stati sottoposti ad imposizione sostitutiva, il disponente dovrà indicare tali redditi nella propria dichiarazione annuale ed applicare l'imposta sostitutiva del 26 per cento.

[torna su](#)

La mancata proroga del termine per il deposito del bilancio

Ministero dello Sviluppo Economico – Circolare del 15 aprile 2020, n.3723/C

Il Ministero dello sviluppo economico, ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli effetti del dl 17 marzo 2020, n.18 (c.d. "decreto Cura Italia") e del dl 8 aprile 2020, n.23 sul termine di deposito del bilancio. In particolare, il Mise ha chiarito che, (i) ai sensi dell'art.106 del citato dl n.18/2020, le assemblee per l'approvazione del bilancio devono tenersi entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio indipendentemente dalle relative disposizioni statutarie, (ii) non è modificato il termine fissato dall'art.2435 codice civile, relativo al deposito ordinario del bilancio, che, pertanto, resta di trenta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

[torna su](#)

Le condizioni per la sussistenza di un acquisto intracomunitario

Corte di Giustizia – Sentenza del 23 aprile 2020, causa C-401/18

La Corte di Giustizia, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ricordando preliminarmente che, ai sensi dell'art.20 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'Imposta sul valore aggiunto, si considera acquisto intracomunitario di beni l'acquisizione del potere di disporre come proprietario di un bene mobile materiale spedito o trasportato dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, in uno Stato membro diverso, ha chiarito che, l'acquisizione di tale potere si verifica anche nell'ipotesi in cui un soggetto passivo effettui un trasporto intracomunitario unico di beni, con l'intenzione di acquistare gli stessi una volta immessi nello Stato membro di destinazione, a condizione che abbia la possibilità di adottare decisioni atte ad incidere sulla loro situazione giuridica, ivi inclusa la decisione di venderli.

[torna su](#)

La corretta imputazione temporale di un provento derivante dall'estinzione di un credito

Corte di Cassazione – Ordinanza del 27 aprile 2020, n.8181

La Corte di Cassazione, in tema di reddito d'impresa, ricordando preliminarmente che, ai sensi dell'art.109 del Tuir, i ricavi e gli altri componenti positivi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza, a condizione che la loro esistenza sia certa e il loro ammontare sia determinabile in modo oggettivo, ha chiarito che, tale disposizione trova applicazione anche nel caso cui la società contribuente consegua un provento rappresentato dall'estinzione di un credito precedentemente acquistato per un ammontare superiore al costo di acquisto dello stesso, costituendo, infatti, una sopravvenienza attiva ai sensi dell'art.88 del Tuir. Pertanto, conclude la Suprema Corte, ai fini fiscali l'operazione va contabilizzata quale sopravvenienza attiva nell'esercizio di competenza.

[torna su](#)

L'onere della prova nelle controversie relative ad operazioni inesistenti

Corte di Cassazione – Sentenza del 2 aprile 2020, n.7647

La Corte di Cassazione, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla ripartizione dell'onere della prova tra contribuente ed Amministrazione finanziaria nelle controversie relative ad operazioni inesistenti. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che, nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di Iva e/o l'indebita deduzione di costi relativi ad operazioni inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova che l'operazione non è mai stata effettuata, ovvero non è stata effettuata tra i soggetti indicati in fattura, evidenziando, inoltre, gli elementi, anche indiziari, sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la liceità del comportamento e la mancata consapevolezza della partecipazione ad un'operazione fraudolenta, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture e/o delle evidenze relative ai pagamenti, in quanto facilmente falsificabili.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Carmine Elio Ascione

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it

